



rent&drive
IL TUO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Fiscalità
Noleggio a lungo termine

Edizione 2025

Vocabolario

Deducibilità

La deducibilità è uno strumento fiscale che consente a un soggetto (privato o impresa) di ridurre il reddito imponibile sottraendo alcuni costi sostenuti, totalmente o parzialmente.

Nel caso del noleggio a lungo termine, le spese relative possono essere oggetto di deducibilità completa o parziale.

Detraibilità

La detraibilità fiscale permette di scalare dall'imposta dovuta un importo o una percentuale specifica, riducendo così il carico fiscale. Per quanto riguarda l'IVA, è possibile portarla in detrazione quando la spesa è direttamente connessa all'attività professionale.

Nel noleggio a lungo termine, l'IVA può essere detratta integralmente o in parte.

Fringe benefit

Nel caso di utilizzo promiscuo di un veicolo (sia per lavoro che per scopi personali), il dipendente riceve una forma di retribuzione in natura (fringe benefit). Questa componente si aggiunge al reddito imponibile, incrementando la base su cui viene calcolata l'imposta.

Deducibilità

Deducibilità Totale

- Veicoli destinati a uso pubblico.
- Veicoli considerati beni strumentali* per l'attività dell'impresa.

*Secondo l'Art. 164 del TUIR, un veicolo è considerato strumentale all'impresa se risulta indispensabile per lo svolgimento dell'attività, al punto che senza di esso l'attività non potrebbe essere esercitata.

Deducibilità parziale

- **Veicoli affidati ad agenti e rappresentanti di commercio**
 - Deducibilità all'80% entro un limite di € 5.164,57 per la quota di noleggio (di cui l'importo massimo effettivamente deducibile è € 4.131,66).
 - Nessun limite è previsto per la quota servizi.
- **Veicoli utilizzati in modo promiscuo da dipendenti** (per la maggior parte del periodo d'imposta)
 - Deducibilità al 70%.
- **Veicoli in uso promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte dell'anno**
 - Deducibilità al 20% con un limite di € 3.615,20 (corrispondente a un massimo deducibile di € 723,04).
 - Nessun limite si applica alla quota servizi.
- **Veicoli non assegnati**
 - Deducibilità al 20% con un limite di € 3.615,20 (massimo deducibile € 723,04).
 - Nessun limite per la quota servizi.
- **Veicoli utilizzati da professionisti in forma individuale**
 - Deducibilità al 20% con limite di € 3.615,20 sulla quota noleggio (massimo deducibile € 723,04) e valida per un solo veicolo.
 - Nessun limite sulla quota servizi.
- **Veicoli utilizzati da società semplici e associazioni**
 - Deducibilità al 20% con limite di € 3.615,20 sulla quota noleggio (massimo deducibile € 723,04) per ogni socio o associato, limitatamente a un veicolo ciascuno.
 - Nessun limite previsto per la quota servizi.

Detraibilità

Detraibilità totale

L'**IVA** risulta **interamente detraibile** quando il veicolo:

- È impiegato come bene strumentale** per l'attività;
- Viene utilizzato a uso pubblico;
- È destinato ad agenti o rappresentanti di commercio*.

Inoltre, è prevista la detrazione al 100% per l'IVA relativa:

- Ai veicoli stradali a motore di peso uguale o superiore a 35 quintali (es. camion) o con almeno 8 posti oltre il sedile del conducente (es. pullman), nonché trattori, mezzi che rientrano nell'oggetto di produzione/commercio del contribuente o che risultano indispensabili per svolgere l'attività (ad esempio, taxi, autonoleggi, ecc.)**
- Alle autovetture e agli autocarri di massa inferiore a 35 quintali che rappresentano l'attività principale dell'impresa**.

* Per gli agenti e rappresentanti di commercio, si fa riferimento all'utilizzo professionale del veicolo.

** Come stabilito dalla normativa, qualora tali veicoli siano strettamente collegati all'esercizio dell'attività.

Detraibilità parziale

L'IVA è detraibile solo in proporzione all'effettivo impiego del veicolo per operazioni rilevanti ai fini del reddito d'impresa (o della professione), in base a criteri oggettivi di inerenza. Non è fatta distinzione tra quota di noleggio e quota di servizi.

A seguito della Decisione della Commissione Europea del 18 giugno 2007 (GU Europea L-165/33), l'Italia è stata autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell'IVA sui costi relativi ai veicoli non interamente destinati all'esercizio di impresa o professione. Questa norma è in vigore dal 27 giugno 2007.

Pertanto, l'IVA può essere detratta al 40% quando:

- Il veicolo non è impiegato esclusivamente per fini professionali;
- Il veicolo non costituisce l'oggetto principale dell'attività dell'impresa;
- Il veicolo non è utilizzato da agenti o rappresentanti di commercio***.

*** I veicoli assegnati ad agenti e rappresentanti di commercio, se rientrano nell'uso esclusivamente lavorativo, possono godere di una detrazione diversa, secondo la normativa vigente.

Uso promiscuo e Fringe Benefit

Nel corso dell'ultimo quinquennio le regole di determinazione del benefit auto hanno subito importanti modifiche per effetto:

- della Legge di bilancio 2020 29 che, con decorrenza dal 1° luglio 2020, ha introdotto, come criterio alla base del calcolo del benefit auto, il livello di emissioni di anidride carbonica
- e della Legge di bilancio 202530 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ha sostituito il parametro delle emissioni di anidride carbonica con quello della alimentazione del veicolo.

Data di assegnazione	Data di immatricolazione	Disciplina applicabile	Percentuale da applicare al costo chilometrico
Dal 1° gennaio 2025	Dal 1° gennaio 2025	Legge di bilancio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • 10% Elettriche • 20% Ibride plug in • 50% Benzina, diesel ecc.
Tra 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2024	Tra 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2024	Legge di bilancio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • 25% CO₂ ≤ 60 g/km • 30% 60 g/km < CO₂ ≤ 160 g/km • 50% 160 g/km < CO₂ ≤ 190/km 30% • 60% CO₂ > 190
Dal 1° gennaio 2025	Tra 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2024	Legge di bilancio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • 25% CO₂ ≤ 60 g/km • 30% 60 g/km < CO₂ ≤ 160 g/km • 50% 160 g/km < CO₂ ≤ 190/km 30% • 60% CO₂ > 190
Ante 1° luglio 2020	Ante 1° luglio 2020	Disciplina ante Legge di Bilancio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • 30% Per tutte le autovetture
Tra 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2024	Ante 1° luglio 2020	Regole generali di determinazione del benefit (vd. ris. AdE n. 46/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Valore normale (benefit calcolato "scorporando ... dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro")

Tabelle riepilogative

Di seguito le tabelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell'IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

Rappresentante o agente d' commercio		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	80%*	100%
Leasing	80%*	100%
Acquisto	80%*	100%

Esercente arte e professione in forma individuale		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Azienda uso strumentale all'attività o adibito a uso pubblico		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	100%	100%
Leasing	100%	100%
Acquisto	100%	100%

Azienda uso non strumentale all'attività d'impresa		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Per agenti o rappresentanti di commercio

Noleggio: Costi canone noleggio fino a 5.164,57 € con ragguglio annuo

Leasing: Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 25.822,84 € con ragguglio annuo

Acquisto: Fino a 25.822,84€

*Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative al veicolo (non ci sono limiti per i servizi)

Esercenti arte o professione e aziende uso non strumentale all'attività d'impresa

Noleggio: Costi canone noleggio fino a 3.615,20€ con ragguglio annuo

Leasing: Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 € con ragguglio annuo

Acquisto: Fino a 18.075,99€

Tabelle riepilogative

Di seguito le tabelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell'IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

Vetture in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	70%*	40%
Leasing	70%*	40%
Acquisto	70%*	40%

Vetture in uso promiscuo a dipendenti per un periodo inferiore allamaggior parte del periodo di imposta		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Amministratore uso promiscuo			
	Fringe benefit	Costi eccedenti	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	Compenso in natura spettante all'amministratore con limite in base al consumo come da tabella adestra.	20%	40%
Leasing		20%	40%
Acquisto		20%	40%

rent&drive
IL TUO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

rentedrive.it